

Sent. 568/07
 RG 4568/02
 ARON 5775/07
 REP 549



**REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PESCARA

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in I grado, iscritta al N° 4568 del Ruolo Generale dell'anno 2002, trattenuta in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del ~~30.3.2007~~ ^{12/4/07}, promossa da:

MARCANTONIO FELICIANO, in nome proprio nonché quale titolare della ditta individuale "EUROTOUR di MARCANTONIO FELICIANO", elettivamente domiciliato in Pescara in Via dei Marrucini n. 21, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Argento che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione.

- attore -

CONTRO

SAN PAOLO IMI S.P.A., incorporante il BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del Dott. DONATO MILELLA come da autorizzazione in atti, elettivamente domiciliato in Pescara, in Via di Villa Basile n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Elisa Rubino che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

- convenuto -

OGGETTO: Diritto bancario.

CONCLUSIONI

All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. i difensori delle parti hanno concluso: "Come da processo verbale di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice,

all'esito della odierna udienza di discussione orale della causa.

Esaminate le contrapposte deduzioni delle parti, le risultanze processuali e documentali acquisite in giudizio, le statuizioni di cui alla sentenza non definitiva del 30.3.2006 nonché gli esiti della integrazione della CTU depositata in data 7.2.2007.

Premesso- nella forma riassuntiva ex art. 281 *sexies* c.p.c.ed in considerazione di quanto già ampiamente sottolineato nella sentenza non definitiva di cui sopra- che:

- Il rapporto bancario di cui è causa ha avuto esecuzione dal 29.11.1991 al 18.3.2002.
- Sino alla udienza del 30.3.2006, esistevano agli atti soltanto gli estratti conto del periodo compreso tra il 31.1.1993 (con un saldo [non identificabile né depurabile] a debito della attrice di £. 132.635.360) ed il 18.3.02 (data di estinzione del conto).
- Soltanto alla udienza del 30.3.2006 la BANCA è stata in grado di produrre gli altri estratti conto (cfr. il verbale della predetta udienza nonché la relativa produzione).
- Pertanto la prima CTU esperita in data 5.10.2005 ha potuto applicare le argomentate depurazioni contabili del saldo soltanto al periodo prima citato 31.1.1993- 18.3.02.
- Orbene, sulla base delle depurazioni contabili di cui sopra (quindi, per effetto della applicazione delle condizioni economiche validamente pattuite con il contratto del 1991 e successivamente variate in senso favorevole al cliente, con contestuale depurazione del saldo del conto corrente di qualsivoglia capitalizzazione delle competenze, sia attiva sia passiva, nonché della CMS e delle antergazioni e postergazioni delle valute) e partendo dal saldo iniziale riportato dal primo estratto conto allora disponibile (presumendone la "veridicità, nonostante si trattasse di saldo iniziale a debito del correntista ma incontestabilmente viziato da anatocismo, ius variandi e CMS illegittime: vd. quanto osservato nella richiamata sentenza non definitiva), il contratto di cui è causa aveva rivelato un saldo a credito del correntista di €. 102.923,37 (cfr. la relazione di CTU).
- Sulla base di ciò, è stata ritenuta sussistere prova certa ex art. 278 c.p.c. dell'esistenza di siffatto credito del correntista, sulla base della considerazione che esso tale sarebbe residuo anche se la integrazione peritale avesse confermato (come poi invece non avvenuto) la "purezza" (dagli anatocismi e dagli altri illegittimi costi rivelati dal 31.1.1993 al 18.3.02) di quel saldo iniziale di £. 132.635.360 a debito del correntista (cfr. in particolare pag. 8 della CTU).
- Tuttavia, in modo prudenziale- in ragione della possibilità (invero meramente astratta) che quel saldo iniziale potesse risultare, all'esito della nuova CTU, maggiore per effetto della esclusione da esso dell'anatocismo di eventuali interessi attivi per il cliente (maggiori rispetto agli interessi passivi maturati nel medesimo periodo) - allo stato si reputava equo concedere la richiesta provvisoria per la minor somma di €. 90.000,00, oltre interessi legali dalla data di notifica della domanda giudiziale al saldo.

- Nel contempo si disponeva rimessione della causa in istruttoria per integrare la CTU contabile sulla base degli estratti conto originariamente mancanti e prodotti alla udienza del 30.3.2006.

Dalla predetta integrazione peritale (depositata in data 7.2.2007 e da intendersi quivi integralmente richiamata e condivisa) la quale ha ricostruito il rapporto controverso sulla base della residua documentazione contabile in origine mancante e sulla base dei dettami fissati dal Giudice- risulta che:

- Il saldo finale del c/c alla data del 18.3.2002- depurato da tutti i costi illegittimamente applicati dalla BANCA nel corso del rapporto- ammonta ad €. **116.988,49** a credito della correntista.

Ritenuto quindi che:

- Parte attrice ha diritto di ricevere per i titoli di cui in motivazione dalla convenuta il pagamento di detta somma (previa detrazione di quanto eventualmente già incassato a titolo della concessa provvisionale), oltre gli interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo effettivo.
- Le spese processuali- ivi comprese quelle delle espletate CTU- seguono la soccombenza integrale della convenuta e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Pescara, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 4568/2002, promosso con atto di citazione del 12.12.2002 da **MARCANTONIO FELICIANO**, in nome proprio nonché quale titolare della ditta individuale "EUROTOUR di MARCANTONIO FELICIANO, nei confronti della **SAN PAOLO IMI S.P.A.**, incorporante il BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del Dott. DONATO MILELLA, così decide:

ACCERTA

Che il credito spettante alla parte attrice quale saldo attivo del contratto di conto corrente di cui è causa ammonta, alla data del 18.3.2002, ad €. **116.988,49**.

Per l'effetto

CONDANNA

La convenuta, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore della parte attrice, della predetta somma di €. **116.988,49** (da cui detrarre quanto eventualmente già corrisposto a titolo di provvisionale concessa all'attrice con la sentenza non definitiva del 30.3.2006), oltre interessi legali dalla data di notifica della domanda giudiziale al convenuto sino al saldo effettivo.

CONDANNA

Parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida in € 1.922,00 per diritti, € 5.500,00 per onorari di avvocato, € 320,00 per spese, oltre accessori ex T.F., I.V.A. e C.P.A come per legge.

PONE

Le spese delle CTU a carico definitivo della convenuta, con conseguente diritto della attrice che eventualmente ne abbia anticipato gli importi di ripeterli integralmente dalla predetta parte.

Pescara, ~~10/9/2007~~ 12/4/07

Il Giudice
Dott. Gianluca Falco

Depositato in Cancelleria
oggi 12-4-2007
IL CANCELLIERE *ffalco*